



60139-

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30/03/2001, n.165;

VISTO l'articolo 1, della legge 23/07/1991, n.223 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 6, della legge 223/1991, come integrato dall'articolo 7-ter, comma 1, legge 09/04/2009, n.33, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n.5 del 10/02/2009;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n.218 del 10/06/2000;

VISTA la circolare ministeriale n. 53 del 04/11/2002;

VISTO l'articolo 1, comma 32, della legge 13/12/2010, n.220, il quale proroga al 31/12/2011 la possibilità di concedere trattamenti di CIGS e mobilità in favore dei dipendenti dalle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti;

VISTO il decreto n.57955 del 14/03/2011 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il quale e' stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità - relativamente all'anno 2011 per le imprese sopra indicate;

VISTO il decreto ministeriale del 18/12/2002, n.31826, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 32, del 08/02/2003, concernente i criteri di approvazione dei programmi di crisi aziendale e per la concessione del trattamento CIGS nei casi di cessazione di attività;

VISTO il D.P.C.M. del 16/12/2010, registrato alla Corte dei Conti il 17/01/2011, registro 1, foglio 141, con il quale è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione al Cons. Paola Paduano;

VISTA l'istanza della ditta indicata nel dispositivo tendente ad ottenere l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla cessazione di attività, per il periodo dal 01/02/2011 al 31/01/2012, nonché la concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 01/02/2011 al 31/01/2012;

CONSIDERATO che nella suddetta istanza l'azienda ha fatto espressamente richiamo all'articolo 2 del citato decreto ministeriale del 18/12/2002 n. 31826, che disciplina i programmi di C.I.G.S. nei casi di cessazione di attività;

RITENUTO di approvare il suddetto programma presentato dalla ditta interessata ai sensi del predetto articolo 1 della sopracitata legge 223/91;

RITENUTO, altresì, di autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale;

D E C R E T A

Art.1

e' approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzato alla cessazione di attività, relativamente al periodo dal 01/02/2011 al 31/01/2012, della S.P.A. PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE IN LIQUIDAZIONE con sede in CESENA - FC ed unità di

JESI - AN

PORTO SAN GIORGIO - FM

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP

TERAMO - TE
CIVITANOVA MARCHE - MC
ASCOLI PICENO - AP
GIULIANOVA - TE
MONTESILVANO - PE

60139-

Art.2

a seguito dell'approvazione di cui al precedente articolo 1, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.P.A. PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE IN LIQUIDAZIONE con sede in CESENA - FC ed unità di

JESI - AN per un massimo di 3 unità lavorative;

PORTO SAN GIORGIO - FM per un massimo di 8 unità lavorative;

SAN BENEDETTO DEL TRONTO - AP per un massimo di 13 unità lavorative;

TERAMO - TE per un massimo di 4 unità lavorative;

CIVITANOVA MARCHE - MC per un massimo di 5 unità lavorative;

ASCOLI PICENO - AP per un massimo di 4 unità lavorative;

GIULIANOVA - TE per un massimo di 6 unità lavorative;

MONTESILVANO - PE per un massimo di 13 unità lavorative;

previa verifica da parte dell'INPS dell'inquadramento aziendale;

per il periodo dal 01/02/2011 al 31/12/2011.

Istanza aziendale presentata il 21/03/2011 con decorrenza 01/02/2011

L'I.N.P.S. è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'I.N.P.S. verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa;

Del presente provvedimento verrà data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 GIU. 2011

Cons. Paola Paduano

